

REGOLAMENTO (CE) N. 260/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l'allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Diversi Stati membri hanno segnalato alla Commissione la necessità di una deroga dai livelli massimi di residui di cui agli allegati II e III, specificando le varietà di piante e gli antiparassitari per i quali occorre la deroga. Tale deroga dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per le sostanze attive che superano i limiti specificati nei suddetti allegati, al fine di impedire un'interruzione del

commercio dei prodotti immagazzinati che sono stati sottoposti a tale tipo di trattamento.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Combinazioni di sostanza attiva/prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 3

Principio attivo	Prodotto in allegato I (numero di codice)
Fosforo di idrogeno	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fosforo di alluminio	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fosforo di magnesio	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fluoruro di solforile	Frutta (0100000), cereali (0500000).»